



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-117

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Agosto il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 98.336,07, oltre I.V.A. – CIG 7580968CB0

Adottata il 31/08/2018
Esecutiva dal 18/09/2018

31/08/2018

GANDINO GUIDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-117

Oggetto: Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 98.336,07, oltre I.V.A. – CIG 7580968CB0

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova deve assicurare, costantemente, ai nidi ed alle scuole d'infanzia, che gestisce direttamente, una congrua dotazione di materiale didattico, necessaria ai fini del regolare svolgimento dell'attività educativa e della realizzazione dell'offerta formativa programmata;
- la fornitura di detto materiale risulta indispensabile al fine di garantire nei nidi e nelle scuole d'infanzia la regolare conduzione delle attività espressive, particolarmente significative nello sviluppo psico-cognitivo del bambino;
- la mancata effettuazione delle attività espressive presso le strutture educative di cui sopra, comporterebbe un inevitabile e notevole abbassamento della qualità dei servizi a favore dei bambini di 0-6 che da anni il Comune eroga, riducendo tali servizi ad una sola mera custodia dei bambini;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere alla fornitura di materiale didattico ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 167805 del 16/05//2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che la fornitura di materiale didattico specifico per l'utilizzo da parte dei bambini di 0/6 anni:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 8 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia del Comune di Genova, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, previo espletamento di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. aperta da pubblicarsi sul portale MePA di CONSIP S.P.A. alla quale qualsiasi operatore economico abilitato sul MePA possa partecipare;

VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in particolare, le Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti ed il Capitolato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Tecnico – Allegato 8 al Capitolato d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Cancel-leria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- di definire in Euro 98.336,07, esclusa I.V.A., l’importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico e posto a base di gara;
- di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, secondo il criterio di cui all’art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell’art. 97 medesimo “... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica della congruità dell’offerta di cui sopra e fatta salva la facoltà di non procedere all’assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l’interesse collettivo della fornitura medesima;

ASSICURATO

che l’esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95– comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, poiché la fornitura in oggetto, oltre a comprendere prodotti con specifiche tecniche standardizzate, definite dettagliatamente negli atti di gara, è caratterizzata da elevata ripetitività e, pertanto, l’introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura in relazione alla destinazione d’uso della stessa;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice dei Contratti, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all’art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del Codice medesimo in quanto, trattandosi di una fornitura avente ad oggetto un’unica tipologia merceologica, un eventuale frazionamento in più lotti comporterebbe maggiori difficoltà gestionali per l’Amministrazione; in ogni caso nella costituzione di un lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese presenti sul MePA per il settore merceologico di interesse, in quanto negli atti di gara non sono stati previsti requisiti di capacità economica e finanziaria preclusivi alla partecipazione di dette imprese;
- la scelta della procedura R.d.O. aperta, garantisce il rispetto dei principi previsti all’art. 30 del Codice dei Contratti;
- nella procedura R.d.O. aperta, di cui sopra, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione e, pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 delle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con delibera

n. 1097/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 206/2018, non sussiste alcuna limitazione circa gli operatori economici da invitare;

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel documento "Condizioni particolari della R.d.O.", ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nella procedura di aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in oggi A.N.A.C., ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018", in relazione alla presente procedura, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima il contributo di Euro 30,00;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, all'indizione di una procedura negoziata da espletarsi attraverso una R.d.O. aperta sul portale MePA di CONSIP S.P.A., da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O." che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dagli atti richiamati in detto documento;
- 3) di definire in Euro 98.336,07, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico oggetto della fornitura e posto a base di gara;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione per le motivazioni meglio definite in premessa del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente:
 - non rientra nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
 - non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.", fermo restando l'applicazione di quanto indicato in premessa nel caso di attivazione di una Convenzione CONSIP nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della gara;
- 7) di prenotare, ai fini della copertura della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 3), l'importo complessivo di **Euro 119.970,00**, di cui imponibile Euro 98.336,07 più I.V.A. 22% pari ad Euro 21.633,93, come segue:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Bilancio 2018: Euro 39.970,00, compresa I.V.A. 22%, uso promiscuo, ripartiti come segue:

- **Euro 26.970,00 (IMP. 2018/11887)** al capitolo 16021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;
- **Euro 13.000,00 (IMP. 2018/11888)** al capitolo 38021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 2710, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;

Bilancio 2019: Euro 40.000,00, compresa I.V.A. 22%, uso promiscuo, ripartiti come segue:

- **Euro 33.000,00 (IMP. 2019/581)** al capitolo 16021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;
- **Euro 7.000,00 (IMP. 2019/582)** al capitolo 38021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 2710, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;

Bilancio 2020: Euro 40.000,00, compresa I.V.A. 22%, uso promiscuo, ripartiti come segue:

- **Euro 27.000,00 (IMP. 2020/134)** al capitolo 16021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;
- **Euro 13.000,00 (IMP. 2020/135)** al capitolo 38021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 2710, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;

- 8) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 9) di assegnare, in applicazione della deliberazione dell’A.N.A.C. del 20 dicembre 2017 n. 1300 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l’anno 2018”, alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - codice beneficiario 54181, l’importo complessivo di Euro 30,00 dovuto per la procedura negoziata di cui al precedente punto 1);
- 10) di impegnare, in funzione dell’assegnazione di cui al precedente punto, l’importo di **Euro 30,00 (IMP. 2018/11889)**, in ambito istituzionale, sul Bilancio 2018 al capitolo 16021 “Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 1100, P.D.C. 1.03.01.02.001. “Carta, cancelleria e stampati”;
- 11) di dare atto che le prenotazioni degli impegni di cui al precedente punto 7), sono state assunte ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’impegno di cui al precedente punto 10) è assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-117

AD OGGETTO

Indizione di una R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, ad uso dei bambini frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia, da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale di trentasei mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 98.336,07, oltre I.V.A. – CIG 7580968CB0

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

per l'affidamento della fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico per i nidi e le scuole d'infanzia (fascia di età 0/6 anni), comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **CIG 7580968CB0**.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, da espletarsi attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 8 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura triennale di un lotto unico di materiale didattico, comprensivo di prodotti di cancelleria ecologica a basso impatto ambientale, di cui al Dettaglio Economico allegato alla R.d.O, per i bambini compresi in una fascia d'età dai zero ai sei, frequentanti i nidi e le scuole d'infanzia. Tale fornitura dovrà essere conforme ai requisiti tecnici stabiliti, per ciascun prodotto, nel suddetto "Dettaglio Economico" ed a quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. aperta pubblicata sul portale MePA è integrata dal presente documento e dal "Dettaglio Economico" da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. Documentazione Amministrativa:

- 1.a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito

all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "...non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in quest'ultimo caso, il rappresentante legale dell'Impresa concorrente dovrà allegare specifica dichiarazione circa lo stato di piccola o media impresa, firmata digitalmente;

1.b) (da presentarsi solo nel caso di R.T.I.): dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell'Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.;

2. **Offerta economica:**

2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico;

2.b) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando l'omonimo modello "Dettaglio Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:

- la Ragione Sociale dell'Impresa offerente;
- per ciascun articolo, una dettagliata descrizione del prodotto offerto specificando la marca, il produttore, la denominazione commerciale e il codice articolo Fornitore;
- sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere formulati in riferimento all'unità di misura indicata per ciascun prodotto. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
- il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico.

Le Imprese concorrenti dovranno quotare, a pena esclusione, tutte le voci indicate nel documento "Dettaglio Economico".

Nel caso di offerta di prodotti in confezioni diverse da quelle richieste, solo qualora le stesse non siano più in produzione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, l'Impresa concorrente dovrà:

- per ciascun prodotto offerto in confezione diversa da quella richiesta, annotare nel campo note del Dettaglio Economico che la confezione richiesta non è più in produzione e indicare il prezzo della confezione, derivato dal prezzo offerto per l'unità di misura richiesta, come dettagliato nel successivo punto, diviso per il numero dei pezzi contenuti nella confezione richiesta (individuata quale unità di misura) e moltiplicato per il numero di pezzi della confezione offerta;
- formulare la propria proposta d'offerta economica per il lotto unico ed il prezzo unitario, laddove richiesto per l'unità di misura "confezione", sulla base delle confezioni richieste, ai fini di una omogenea valutazione e comparazione delle offerte.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel “Dettaglio Economico” e l’importo inserito nel campo “Prezzo unitario I.V.A. esclusa” verrà considerato valido solamente quest’ultimo importo, quale elemento basilare ai fini della costituzione della graduatoria su MePA.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell’offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 5;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

A seguito di sopravvenute nuove esigenze, non prevedibili a priori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in sede di ordinativo, per uno o più articoli, i relativi quantitativi.

L’Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all’indirizzo gareserveducativi@comune.genova.it entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova:

- 1) le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto, oggetto del lotto unico, offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico, che dovrà essere debitamente contraddistinto, sulla scheda stessa, con i relativi numero d’ordine e denominazione;
- 2) la certificazione di conformità alle norme UNI EN 71 “Sicurezza giocattoli” per gli articoli: pennarelli punta fine FILA GIOTTO TURBO COLOR, pennarelli punta grossa FILA GIOTTO TURBO MAXI e pennarelli punta grossa GIOTTO BE-BE’ SUPERPENNARELLI, come definito al successivo art. 5 – SPECIFICHE TECNICHE DI BASE – del presente documento;
- 3) la documentazione tecnica prevista, ai fini della “Verifica” per ciascun CAM circa i Requisiti delle fibre e le Sostanze pericolose (limiti ed esclusioni) per articoli ecologici, stabiliti nella parte “ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER ARTICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE” di cui al successivo art. 5;
- 4) nel caso di offerta di prodotti “equivalenti”, la dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Impresa nella quale, per ciascun articolo “equivalente” offerto, dovrà essere fornito un dettagliato riscontro circa il possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 5 – SPECIFICHE TECNICHE DI BASE. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una distinta dichiarazione della casa produttrice del marchio originale attestante che il prodotto offerto dall’Impresa concorrente rispetta tutte le caratteristiche costruttive e tecniche del prodotto originale;
- 5) uno o più cataloghi on line contenenti tutti gli articoli oggetto dell’offerta.

Il Comune di Genova si riserva, altresì, la facoltà di chiedere all'Impresa collocata prima in graduatoria, la presentazione della campionatura di uno o più articoli della fornitura offerta. In tal caso, l'Impresa, dovrà recapitare la campionatura richiesta, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova, entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'anzidetta comunicazione. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione del Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti "a perdere" e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune di Genova.

La mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, della documentazione tecnica prevista ai punti 1) - 2) - 3) - 4) - 5) e/o della campionatura eventualmente richiesta, comporta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla R.d.O. ed il contestuale scorrimento della graduatoria.

Analogamente si provvederà all'esclusione dell'Impresa ed al contestuale scorrimento della graduatoria qualora, per uno o più prodotti, si rilevasse una discordanza fra quanto dichiarato dall'Impresa sul "Dettaglio Economico" e la documentazione tecnica prodotta.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo unitario per il kit d'infanzia; in caso di prezzo unitario uguale offerto per tale kit da due concorrenti, si procederà analogamente a favore del concorrente offerente il minor prezzo unitario per il kit nido; qualora perdurasse ancora la parità del punteggio, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente offerente il prezzo unitario più basso per il kit sezioni primavera. In caso perdurasse ancora la parità si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente offerente il prezzo più basso per il prodotto richiesto in quantitativi superiori e così di seguito.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale previo accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, inoltre, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 8.

Art. 5 - Descrizione della fornitura e modalità di esecuzione

Descrizione della fornitura

LOTTO UNICO (CPV 37820000-2)

avente ad oggetto i prodotti di cui al Dettaglio Economico allegato alla R.d.O.; per tali prodotti, oltre alle specifiche tecniche stabilite per ciascuno di essi sull'anzidetto Dettaglio Economico, si richiede quanto segue:

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

- tutti gli articoli offerti devono:
 - essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta ed essere immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati;
 - riportare la marcatura CE prevista delle norme vigenti;
 - essere nuovi di fabbrica in ogni loro componente;
- per gli articoli per i quali è richiesta una specifica marca (in funzione della specifica destinazione d'uso che impone la massima salvaguardia possibile della sicurezza e salute dei bambini) è ammessa l'offerta di articoli "equivalenti" agli originali; in tale caso gli articoli "equivalenti" dovranno obbligatoriamente essere costruiti su licenza o autorizzazione della casa produttrice il marchio originale e, comunque, nel rispetto dei diritti di sfruttamento del marchio originale previsti dalla normativa, oppure essere costruiti dalla casa produttrice il marchio originale per conto dell'Impresa

offerente o di altra distributrice. A tale scopo, l'Impresa concorrente dovrà presentare, secondo quanto definito al precedente art. 3, una dichiarazione firmata digitalmente dal proprio rappresentante legale nella quale, per ciascun articolo "equivalente" offerto, viene fornito un dettagliato riscontro circa il possesso dei requisiti sopra richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una distinta dichiarazione della casa produttrice del marchio originale attestante che il prodotto offerto dall'Impresa concorrente rispetta tutte le caratteristiche costruttive e tecniche del prodotto originale;

- possesso della certificazione di conformità alle norme UNI EN 71 "Sicurezza giocattoli" per gli articoli che seguono:
 - pennarelli punta fine FILA GIOTTO TURBO COLOR
 - pennarelli punta grossa FILA GIOTTO TURBO MAXI
 - pennarelli punta grossa GIOTTO BE-BE' SUPERPENNARELLI

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE PER ARTICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Per gli articoli evidenziati con la dicitura "ecologico a basso impatto ambientale" dovranno essere offerti articoli che rispettino le caratteristiche ecologiche minime richieste nel seguito, secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministero dell'Ambiente 4 aprile 2013 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copie e carta grafica – aggiornamento 2013":

REQUISITI DELLE FIBRE per articoli ecologici

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;
- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo conosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, l'Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di chiedere la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'Amministrazione accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti.

SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI per articoli ecologici

Il cloro gassoso non deve essere utilizzato come agente sbiancante.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio, presunta conforme, né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

CONFEZIONI

Per i prodotti in cui, sul Dettaglio Economico, è stata indicata la tipologia di confezione, nel caso le stesse non fossero più presenti sul mercato, la stazione appaltante accetterà l'offerta di prodotti in confezioni diverse da quelle richieste fermo restando, per quanto possibile, l'offerta dei prodotti nelle confezioni più vicine a quelle richieste. In tale fattispecie, l'Impresa concorrente dovrà fornire le dichiarazioni e formulare la propria offerta economica secondo quanto previsto al precedente art. 3.

Modalità di esecuzione della fornitura

Nell'arco del triennio del periodo di validità contrattuale, ciascun ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dall'Ufficio Funzionamento Scuole-Acquisti della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e dalle nove Segreterie delle Scuole Comunali collocate nei diversi Municipi.

In particolare, le segreterie delle Scuole Comunali trasmetteranno gli ordinativi relativi alle forniture che dovranno essere consegnate presso le sedi dei nidi e scuole d'infanzia di rispettiva competenza, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova; ciascuna segreteria di Scuole Comunali potrà richiedere per ogni sede una sola consegna per un numero complessivo massimo di 84 (ottantaquattro) consegne per ciascun anno scolastico.

Tutte le consegne dovranno essere effettuate entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dei relativi ordinativi.

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- per ciascun ordine impartito, effettuare la consegna in un'unica soluzione;
- consegnare al piano dell'edificio ed all'interno dei locali, secondo quanto precisato sull'ordine o richiesto dall'incaricato della ricezione della merce.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate telefonicamente con la Segreteria delle Scuole Comunali, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, affinché le operazioni di consegna avvengano in fasce orarie tali da scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività. In caso contrario, resta salva la facoltà da parte del destinatario di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna.

Art. 6 - Garanzie

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 7 - Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il lotto unico è pari ad **Euro 98.336,07** (novantottomilatrecentotrentasei/07), oneri fiscali esclusi.

Art. 8 – Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del presente articolo.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - D.U.V.R.I.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 11 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, integrare la merce eventualmente consegnata in quantitativi inferiori rispetto all'ordine;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 5);
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 12 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 6 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 13 - Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 5 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non consegnata ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;

- qualora nei confronti dell'Aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 16 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria, per ciascun ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti ed a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice medesimo.

Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 19 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 21 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA
tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione
dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 22 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate
al precedente art. 1.

Art. 23 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi
esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di
tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.